

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO / PRESIDENTE  
f.to **TEDALDI CRISTINA**

IL SEGRETARIO  
f.to **MANCINI ADRIANA**



**COMUNE DI LENO**  
(Provincia di Brescia)

Publicata all'Albo Pretorio On-Line del sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1 L. 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi a partire da oggi..

Leno li 10-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line del sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenze, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00

Leno li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

**COPIA**

Trasmessa alla Sezione Prov. O.R.C.

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

CODICE ENTE: 10338

**DELIBERAZIONE N. 10**  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2016**

L'anno **Duemilasedici** il giorno **Ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vengono oggi convocati, in seduta pubblica, **sessione ordinaria**, in prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
TEDALDI CRISTINA BERTAZZI MARIACHIARA BRAVI GIANLUIGI CRISTAFOLINI GIULIANO DE PIETRO ROSSELLA LANFREDI DANIELE LAZZARI GIACOMO MAZZETTI ELENA UDESCHINI ERMANNO ZUCCA LAURA SUDATI LUISA ZUCCHI DOMENICO PE' PIETRO TARTARI MASSIMO	BISINELLA PIETRO BONETTI BARBARA LOSIO FABIO
Presenti: <b>14</b>	Assenti: <b>3</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **MANCINI ADRIANA** per la redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa **TEDALDI CRISTINA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2016

In assenza del Presidente Pietro Bisinella, il Sindaco Cristina Tedaldi assume la presidenza e in assenza dell'Assessore al bilancio e tributi Barbara Bonetti illustra il quarto punto all'ordine del giorno. Segue il dibattito che è riportato integralmente nel verbale della seduta depositato presso l'ufficio segreteria.

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) istituisce l'Imposta unica comunale (IUC), in sostituzione dell'Imposta municipale unica e del tributo sui rifiuti e servizi, a decorrere dal 1.1.2014;

OSSERVATO che la predetta nuova imposta si compone di tre distinti prelievi, ossia:

- Imposta municipale propria (IMU)
- Tassa sui rifiuti (TARI)
- Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la componente "IMU" del nuovo tributo resta, per espressa disposizione del comma 703 del citato articolo 1, regolata dalle fonti normative precedenti, rinvenibili nell'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito nella legge n. 214 /2011 e s.m.i., nell'art.1, comma 380 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), nonché negli artt. 8 e 9 D.lgs. n.23/2011;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del tributo al 75% a favore per gli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

OSSERVATO altresì che il comma 380 dell'art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha attribuito ai Comuni l'intero gettito dell'imposta in oggetto, escluso quello derivante dai fabbricati di categoria catastale D, assoggettati all'aliquota di base dello 0,76%, e attribuito allo Stato;

CONSIDERATO inoltre che per i fabbricati di categoria catastale D al Comune spetta il gettito derivante dall'innalzamento dell'aliquota di base, per la differenza;

PRESO ATTO che il comma 707 dell'art. 1 della legge n.147/2013, in modifica dell'art. 13 del DL n.201/2011, escludono dall'imposizione IMU con decorrenza 2014 le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliari (escluse le A1/A8/A9) adibite ad abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci, e relative pertinenze;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. Infrastrutture 22.4.2008;
- l'unico immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, al personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, al Corpo nazionale vigili del fuoco, al personale della carriera prefettizia, per il quale non siano richieste le condizioni di dimora abitale e residenza anagrafica;
- l'abitazione coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

PRESO ATTO che il comma 708 dell'art. 1 della legge n.147/2013 esenta dall'imposizione IMU, con decorrenza 2014, i fabbricati rurali strumentali;

ATTESO che, in relazione al disposto del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, l'approvazione delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

RICHIAMATA la legge 28.12.2015 n.208, ovvero Legge di stabilità 2016 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.302 del 30/12/2015 - Supplemento Ordinario n. 70;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: <<*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*>>.

VISTO il DM 01.03.16 del Ministro dell'Interno che differisce al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 per gli Enti Locali;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.20 del 09/03/2001 e s.m.i.;

OSSERVATO che per l'esercizio 2015, ai sensi della propria deliberazione n. 9 del 30/07/2015, le aliquote dell'Imposta municipale propria erano le seguenti:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni (aliquota base 0,76% variabile da 0,46% a 1,06%)....	0,88%
1(a)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (aliquota base 0,76% variabile da 0,40% a 1,06%) .....	0,88%
1(b)	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (aliquota base da 0,76% variabile da da 0,40% a 1,06%) .....	0,88%
1(c)	Immobili locati (aliquota base da 0,76% variabile da 0,40% a 1,06%) .....	0,88%
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1/A8/A9) e relative pertinenze (aliquota base 0,40% variabile da 0,20% a 0,60%), in quanto assoggettata ad imposizione	0,40%

VISTO il parere interno rilasciato dal responsabile dell'Ufficio Tributi dott. Giacomo Galli;

VISTI, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/00:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato, rag. Alberto Cabra;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile di Ragioneria, rag. Alberto Cabra;

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI N. 14

FAVOREVOLI N. 10

(Tedaldi, Bertazzi, Bravi, Cristafolini, De Pietro, Lanfredi, Lazzari, Mazzetti, Udeschini, Zucca)

CONTRARI N. 3

(Sudati, Zucchi, Pé)

ASTENUTI N. 1

(Tartari)

### DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2016, nelle misure di cui al seguente prospetto, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dall'art. 1, comma 380 legge n. 228/2012, norme che continuano a disciplinare il prelievo relativo all'Imposta municipale propria, quale componente della nuova Imposta unica comunale, per espressa disposizione del comma 703 dell'art. 1 della legge n. 147/2013:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni (aliquota base 0,76% variabile da 0,46% a 1,06%)....	0,88%
1(a)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (aliquota base 0,76% variabile da 0,40% a 1,06%) .....	0,88%
1(b)	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (aliquota base da 0,76% variabile da 0,40% a 1,06%) .....	0,88%
1(c)	Immobili locati (aliquota base da 0,76% variabile da 0,40% a 1,06%) .....	0,88%
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1/A8/A9) e relative pertinenze (aliquota base 0,40% variabile da 0,20% a 0,60%), in quanto assoggettata ad imposizione	0,40%

2) di prender atto che il gettito dell'imposta viene attribuito ai sensi del comma 380 dell'art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228 come segue:

- |  |   |
|--|---|
| a) Fabbricati di categoria catastale A, B, C | interamente al COMUNE   |
| b) Terreni e aree fabbricabili               | interamente al COMUNE   |
| c) Fabbricati di categoria catastale D       | allo STATO con aliquota standard dello 0,76%<br>al COMUNE il differenziale d'aliquota 0,12% |

3) di confermare anche per l'anno 2016 le detrazioni d'imposta previste per legge come dal prospetto che segue:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI (A1-A8 -A9)	Euro detrazione annua d'imposta
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (variabile da euro 200,00 fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta), in quanto assoggettata ad imposizione	200,00

4) di prendere atto che la previsione del gettito dell'imposta in oggetto pari ad euro 1.920.000,00 è allocata al Capitolo 10000600 classificazione 1.0101.06 del bilancio di previsione 2016 in corso di approvazione, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, come previsto dall'art.6 del D.L. n.16/2014 convertito nella Legge n. 68/2014.